

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 162/2020 - Cl. 1.7.5 del 5 novembre 2020.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ATTUAZIONE DPCM 3 NOVEMBRE 2020. (AJ/MP/CM)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

DELIBERA

1) di individuare, in attuazione delle disposizioni sopra citate, le seguenti attività indifferibili del Consiglio regionale per le quali è necessaria la presenza dei dipendenti, anche attraverso meccanismi di rotazione, ferma restando l'adozione delle necessarie misure di sicurezza:

- Attività di supporto Aula, Commissioni consiliari, CAL;
- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio posta;
- Centro stampa;
- Sicurezza e vigilanza;
- Presidio informatico;
- Presidio tecnico e RSPP;
- Ufficio Stampa;
- Segreterie di direzione e di settore per attività non gestibili da remoto;
- Presidio delle portinerie, attività degli autisti e addetti al centralino;
- Servizi volti alla comunicazione e diffusione delle informazioni a supporto dell'unità di crisi;
- Attività logistiche connesse all'apertura e funzionalità delle sedi;
- Servizi strettamente connessi allo svolgimento della funzione legislativa;

2) di disporre che, in riferimento a tali servizi, i dirigenti, d'intesa con i direttori, individuano i dipendenti che devono assicurare la presenza in servizio, anche attraverso l'eventuale turnazione del personale;

3) di disporre inoltre che i direttori individuano ogni altra attività funzionale alle precedenti o allo svolgimento del lavoro agile (ad esempio il rientro in ufficio per il ritiro di documentazione) per la quale sia necessaria la presenza dei dipendenti, anche tramite rotazione e che i dirigenti assicurano la presenza in servizio secondo le modalità concordate con il proprio direttore, sulla base delle attività indifferibili come sopra descritte;

4) di dare atto che i Presidenti dei Gruppi consiliari e i componenti dell'Ufficio di Presidenza, in qualità di datori di lavoro, limitano la presenza in sede del personale per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza;

5) di disporre che il presente provvedimento è efficace per i periodi nei quali la regione Piemonte permane nel livello di rischio corrispondente all'articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020.